

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Grundstücksgemeinschaft Busley e Cibrian Fernandez/ Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

(Causa C-35/08) ⁽¹⁾

(Libera circolazione dei capitali — Beni immobili — Imposta sul reddito — Deducibilità delle perdite derivanti da locazione dai redditi imponibili di un soggetto passivo — Applicazione di un ammortamento decrescente sui costi di acquisto o di costruzione — Trattamento fiscale più favorevole riservato ai soli beni immobili situati nel territorio nazionale)

(2009/C 297/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrenti: Grundstücksgemeinschaft Busley e Cibrian Fernandez

Convenuta: Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione degli artt. 18 e 56 del Trattato CE — Normativa nazionale in materia di imposta sul reddito che limita la deducibilità delle perdite derivanti dalla locazione di beni immobili alle sole perdite relative a beni situati sul territorio nazionale e che riserva a questi soli beni l'applicazione di un regime di ammortamento per deprezzamento più favorevole

Dispositivo

L'art. 56 CE osta alla normativa di uno Stato membro relativa all'imposta sul reddito che subordina il diritto delle persone fisiche,

residenti e integralmente soggette ad imposizione, di beneficiare tanto della deduzione dalla base imponibile delle perdite derivanti dalla locazione e dall'affitto di un bene immobile nell'anno del loro verificarsi quanto dell'applicazione di un ammortamento decrescente in sede di determinazione dei redditi derivanti da un tale bene alla condizione che quest'ultimo sia situato nel territorio di tale Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Lussemburgo) — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck, Jean Petitdidier/Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ)

(Causa C-101/08) ⁽¹⁾

(Direttive 77/91/CEE, 79/279/CEE e 2004/25/CE — Principio generale del diritto comunitario di tutela degli azionisti di minoranza — Inesistenza — Diritto delle società — Presa di controllo — Offerta obbligatoria — Raccomandazione 77/534/CEE — Codice di condotta)

(2009/C 297/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck, Jean Petitdidier

Convenuti: Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlags-gesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte di cassazione (Granducato di Lussemburgo) — Interpretazione (1) degli artt. 20 e 42 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), (2) della raccomandazione della Commissione 25 luglio 1977, di un codice di condotta europeo, concernente le transazioni sui valori mobiliari (GU L 212, pag. 37), (3) della direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/279/CEE, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (GU L 66, pag. 21) e 4) dell'art. 3, n. 1, lett. a) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142, pag. 12) — Esistenza nel diritto comunitario del principio generale dell'uguaglianza degli azionisti? — In caso affermativo, quale è la sfera di applicazione sostanziale e temporale di detto principio?

Dispositivo

Il diritto comunitario non contempla un principio generale di diritto in virtù del quale gli azionisti di minoranza sono tutelati mediante l'obbligo a carico dell'azionista dominante, che acquisti o eserciti il controllo di una società, di offrire loro l'acquisto delle azioni da essi detenute alle stesse condizioni di quelle convenute in occasione dell'acquisto di una partecipazione che conferisca o rafforzi il controllo dell'azionista dominante.

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 ottobre 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof
van Cassatie — Belgio) — C. Meerts/Proost NV**

(Causa C-116/08) (¹)

(Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Interpretazione della clausola 2, nn. 6 e 7 — Congedo parentale a tempo parziale — Licenziamento del lavoratore precedente alla scadenza del periodo di congedo parentale in violazione del termine legale di preavviso — Calcolo dell'indennità)

(2009/C 297/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrente: C. Meerts

Convenuta: Proost NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie (Belgio) — Interpretazione della clausola 2, punti 4-7, dell'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE (GU L 145, pag. 4) — Congedo parentale a tempo parziale — Licenziamento del lavoratore prima della fine del periodo di congedo parentale, senza grave motivo o senza rispetto del termine di preavviso previsto dalla legge — Calcolo dell'indennità

Dispositivo

La clausola 2, nn. 6 e 7, dell'accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE, va interpretata nel senso che essa osta a che — in caso di risoluzione unilaterale, da parte del datore di lavoro, senza un motivo grave o in violazione del termine legale di preavviso, del contratto di lavoro di un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno durante un periodo in cui quest'ultimo fruisce di un congedo parentale a tempo parziale — l'indennità dovuta al lavoratore sia calcolata sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce quando si verifica il licenziamento.

(¹) GU C 128 del 24.5.2008.